


N. 1952/2012 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Gianna Vallescura

Presidente

Dott. Erminia Lombardi

Consigliere

Dott. Marisa G. Nardo

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
rappresentato e difeso
dall'Avv. Arturo Semprevivo (C.F. SMPRTR72L20F970F), presso il cui studio in
Milano, Via Besana n. 11, è elettivamente domiciliato;

appellante

CONTRO

FALLIMENTO SRL (P.I. - in persona del Curatore
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv.
presso il cui studio in Milano, è
elettivamente domiciliato;

appellato

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti all'udienza del 26/02/2015 così precisavano le proprie conclusioni:

Per _____:

“Voglia l’Ill.mo Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:

Nel merito

In via principale

Respingere ogni domanda formulata dal fallimento _____, Srl nei confronti di _____

In via subordinata

Ridurre le somme eventualmente dovute da _____ al Fallimento _____, Srl nei limiti in cui risultassero revocabili;

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge per rimborso delle spese generali CPA ed IVA, di entrambi i gradi del giudizio.”

Per FALLIMENTO

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria argomentazione ed istanza:

1. In via preliminare ed assorbente: dichiarare l’appello improcedibile, per notifica dell’atto di impugnazione oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c.
2. In via preliminare, subordinata: per i motivi suesposti, respingere l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, ex adverso formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. e condannare l’appellante, considerata la manifesta infondatezza dell’istanza proposta, ai sensi dell’art. 283, comma 2°, c.p.c., alla pena pecuniaria che verrà decisa dall’Ecc.ma Corte adita.
3. In via principale: rigettare l’appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza impugnata, in ogni sua parte.
4. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione regolarmente notificato il Fallimento [redacted] s.r.l. ha convenuto [redacted] in giudizio avanti il Tribunale di Milano il sig. [redacted]; esponendo: che il [redacted] aveva rivestito la carica di Amministratore Unico della fallita [redacted] dall'11.09.2007 fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 1.07.2009 su richiesta dello stesso convenuto nella sua qualità di legale rappresentante della [redacted] s.r.l.; che nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento la società fallita aveva pagato al convenuto, a mezzo bonifico bancario, sei fatture per l'importo complessivo di €. 10.480,00, dallo stesso emesse a titolo di acconto sull'emolumento riconosciutogli dalla società per l'attività di amministratore svolta nell'anno 2009; che il convenuto, al momento del saldo delle fatture, era a conoscenza dello stato di insolvenza della società e, dunque, sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 2°, LF. Ciò premesso, il Fallimento [redacted] domandava che venissero dichiarati inefficaci i suddetti pagamenti effettuati a favore del convenuto e, conseguentemente, il [redacted] fosse condannato a corrispondere al Fallimento l'importo di €. 10.480,00, con gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.

Si costituiva il dott. [redacted] contestando la domanda avversaria ed eccependo: la carenza di legittimazione attiva del Curatore [redacted] stante la mancanza dell'autorizzazione del Giudice Delegato a stare in giudizio; la carenza di interesse ad agire del Fallimento essendo la liquidità disponibile adeguata a consentire il pagamento integrale dei debitori chirografari e di una parte del credito postergato, relativo al finanziamento di un socio della fallita; l'esclusione dalla revocatoria degli emolumenti dell'amministratore stante l'esenzione prevista dall'art. 67, 3° comma, lett a) ed f) L.F.; l'insussistenza della *scientia decoctionis* da parte sua al momento



dei pagamenti effettuati dalla società. Il convenuto, pertanto, concludeva domandando il rigetto delle avversarie domande, con il favore delle spese di lite.

Con sentenza n. 14510/2011 il Giudice monocratico presso il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attrice, ha revocato i pagamenti eseguiti da [redacted] s.r.l. a favore del [redacted], tra il 7 gennaio 2009 ed il primo aprile 2009, condannando il convenuto a corrispondere al Fallimento l'importo di €. 10.480,00, con gli interessi legali dal 10 novembre 2010 al saldo effettivo, oltre che al pagamento delle spese di lite.

Contro tale sentenza ha proposto appello il dott. [redacted] per i motivi di cui *infra* domandando, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dal Fallimento nei suoi confronti.

Si è costituito il Fallimento [redacted] contestando l'appello e domandandone il rigetto.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, all'udienza 26.02.2015 le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe ed, assegnati i termini per il deposito delle difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'appello, proposta dal Fallimento, per la notifica dell'atto di citazione in appello oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c.. Il Fallimento, infatti, rileva di aver notificato la sentenza *in executivis*, ex art. 279 c.p.c., al debitore personalmente in data 3.04.2012, mentre l'atto di appello è stato notificato solo il 24 maggio 2012. Si osserva, tuttavia, che la notifica alla parte personalmente della sentenza *in executivis* non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Tale principio è stato affermato



proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 12898/2011 (citata dallo stesso appellato) che, componendo un contrasto interpretativo giurisprudenziale, ha affermato enunciato il seguente principio: *“La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., - nel regime anteriore alla L. 23 febbraio 2006, n. 51 – non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato”*; ciò per le seguenti ragioni: *“tale inidoneità si basa sul principio per il quale la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ha funzione propedeutica all’esecuzione, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. (...) La notificazione della sentenza ai fini della sua impugnazione, invece, è finalizzata a realizzare l’effetto acceleratorio, nell’ottica della formazione del giudicato; ed a questo fine le modalità ordinarie da rispettare sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 179 e 285 c.p.c. (...) Il sistema processuale, in sostanza, pone in risalto proprio questo dato. Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, l’iniziativa della parte che, in funzione sollecitatoria, mette in mora la controparte ad impugnare, mediante notificazione della sentenza nei modi stabiliti dall’art. 285 c.p.c., è l’unica modalità di notificazione che consenta di acquisire la scienza legale della sentenza, alla quale è condizionata l’impugnazione nel termine breve”*

La sentenza citata, inoltre, non perviene a diverse conclusioni con riguardo al regime successivo alla L. 51/2006 posto che nella stessa si sottolinea che l’interpretazione seguita trova un ulteriore ed indiretto riscontro nella modifica dell’art. 479 c.p.c. (art. 139 quater, D.L. n. 273/2005, convertito in L. n. 51/2006) - con l’eliminazione della disposizione che consentiva la notifica della sentenza in via esecutiva anche ai sensi dell’art. 170 c.p.c. (ancorando gli effetti della notificazione al dato oggettivo dello schema legale utilizzato) - posto che *“La circostanza che, attualmente, la notificazione in executivis sia consentita soltanto nei confronti della parte*



· *personalmente, rende evidente che la legge ancora gli effetti della notificazione al dato oggettivo della schema legale (quello previsto dall'art. 479 c.p.c., ovvero quello di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c.) utilizzato".*

Con la sentenza impugnata il Giudice di Milano, ritenuto sanato il difetto di legittimazione del Curatore, stante l'intervenuta autorizzazione, in via di ratifica, dell'esercizio dell'azione da parte del Giudice Delegato del Fallimento, ha rilevato:

- La sussistenza dell'interesse ad agire del Fallimento in considerazione della funzione redistributiva dell'azione revocatoria, che mira al ripristino della *par condicio creditorum* violata e, peraltro, non essendo provata la sufficienza dell'attivo realizzato e realizzabile a coprire l'integrale pagamento dei creditori chirografari;
- La conoscenza effettiva da parte del _____, risalente nel tempo, dello stato di insolvenza della società emergente dalla stessa istanza di fallimento da lui redatta, in quanto Amministratore Unico della società;
- L'inapplicabilità, con riguardo all'attività del _____ dell'esclusione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3°L.F. - la cui *ratio* andava individuata nella volontà di favorire la continuazione dell'attività dell'impresa ed il conseguente superamento della crisi - poiché "*i pagamenti esentati devono inerire alla gestione caratteristica dell'impresa e dunque all'attività che ne costituisce l'oggetto tipico, non potendo essere estesa alla prestazione di 'servizi' che non siano direttamente ed immediatamente connessi all'esercizio dell'attività di produzione o di scambio*";
- L'inapplicabilità dell'esenzione prevista alla lettera f) della stessa norma poiché la *ratio* andava individuata "*nell'esigenza di assicurare una speciale tutela al destinatario del corrispettivo in quanto parte 'debole' del rapporto e per la funzione 'alimentare' del predetto corrispettivo*" e doveva escludersi che di tale esenzione potesse giovare l'Amministratore dell'impresa insolvente "*il cui rapporto con l'impresa non è qualificabile né come di lavoro subordinato, né di collaborazione continuativa, bensì di immedesimazione organica ...*



giacché l'opus che lo stesso fornisce si identifica proprio nell'attività di impresa".

Con un primo motivo d'appello ha sostenuto l'errore del primo Giudice per aver ritenuto provato che all'epoca dei pagamenti oggetto di revocatoria versasse in stato di insolvenza ed esso, in quanto Amministratore, ne fosse a conoscenza. In proposito l'appellante ha riproposto gli stessi argomenti già esposti in primo grado sostenendo che l'istanza di fallimento in proprio non consente di ricondurre l'insolvenza al periodo 1.01.2009- 1.04.2009, ma solo al 9 giugno 2009 od, al massimo, alla fine di maggio 2009 e ciò perché: dalla visura presso il CRIF alla data del 30.04.2009 non risultavano anomalie e dallo scadenzario "fornitori" e dalla schede contabili dei fornitori i pagamenti risultavano regolari; l'istanza di fallimento si riferiva ad una situazione di difficoltà risalente nel tempo ma che solo da ultimo si era fatta pericolosa, sfociando nello stato di insolvenza denunciato nel giugno 2009 e conseguente alla comunicazione 9.06.2009 della Banca di Legnano di riduzione di fido sulle Ri.Ba.; in quello stesso frangente era stata messa in mora, per la prima volta, dal proprietario dei locali aziendali e da un ex dipendente per crediti scaduti nel maggio 2009 ed in occasione dell'assemblea ordinaria del 10.06.2009 i soci per la prima volta avevano rifiutato di effettuare nuovi conferimenti; per quanto negli anni precedenti vi fossero state perdite di esercizio, i soci vi avevano fatto in passato sempre fronte ed i pagamenti erano stati quasi sempre regolari.

Le argomentazioni dell'appellante in punto *scientia decoctionis* non sono convincenti. La situazione descritta dall'appellante, infatti, dimostra solo che la società ha, fino al giugno 2009, tentato di mantenere un'apparenza di equilibrio economico di fronte ai terzi ed ai fornitori, ma il malessere della stessa era già da tempo evidente e certamente era noto ai soci ed all'Amministratore.

Correttamente il Giudice di Milano ha desunto dal contenuto della istanza di fallimento presentata dallo stesso in quanto Amministratore Unico della fallenda sin dal 2007, la conoscenza da parte di costui dello stato di insolvenza

essendo lo stesso, in quanto commercialista, *“soggetto di particolare ed indiscussa qualificazione professionale”* e, dunque, in grado di apprezzare nel loro univoco significato le circostanze evidenziate nell'istanza e che dimostrano che, ben prima della revoca degli affidamenti e degli atti di costituzione in mora dei creditori, *“versasse in una situazione endemica di crisi, attese le perdite registrate nel corso di ben diciassette esercizi, la diminuzione costante del fatturato, la conseguente incapacità di finanziarsi con i proventi dell'attività caratteristica e la sua dipendenza, per coprire i costi di gestione, dalle risorse 'straordinarie' messe volta per volta a sua disposizione dai soci, per di più nei soli limiti di quanto strettamente necessario alla sua 'sopravvivenza'”*.

Con un secondo motivo di appello lamenta che non siano stati considerati come esclusi dalla revocatoria gli emolumenti da esso percepiti dalla società *in bonis* nel periodo dal gennaio all'aprile 2009 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett a) ed f) L.F..

L'appello è fondato, quanto meno, con riferimento all'esclusione prevista alla lettera f) della norma citata.

Il primo Giudice, come si è detto, ha, sul punto, ritenuto che il rapporto intercorrente tra l'Amministratore e l'impresa non sia qualificabile né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuativa, bensì come immedesimazione organica *“giacché l'opus che lo stesso fornisce si identifica proprio nell'attività di impresa”*.

Questa Corte non condivide tale l'impostazione ma, aderendo alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, ritiene che il rapporto tra l'Amministratore di una società di capitali e la società stessa vada ricondotto nell'ambito del rapporto di lavoro parasubordinato e ciò in considerazione della natura continuativa, coordinata e prevalentemente personale della prestazione resa, né l'immedesimazione organica tra l'Amministratore e la società può influire fino a snaturarlo (Cass. n. 4261/2009; Cass. 4662/2001; v. anche, di recente, Cass. Ord. N. 16494/2013 in cui la Suprema Corte ha qualificato il rapporto tra

Amministratore e la società per azione poi fallita come rapporto di lavoro parasubordinato).

Peraltro tale impostazione è ancor più convincente nel caso in esame in cui emerge (e non è contestato) che [redacted] era professionista estraneo alla compagine societaria e, dunque, il legame con la stessa era di natura esclusivamente professionale ed egli era stato scelto dalla società a ricoprire il ruolo di Amministratore proprio in funzione delle sue capacità professionali.

Poiché l'art. 67, comma 3, lett. f) esclude dall'azione revocatoria "*i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito*", si ritiene che in tale categoria rientrino anche i compensi dovuti all'Amministratore che va considerato come rientrante tra i collaboratori non subordinati della società fallita.

L'appello è, pertanto, fondato, la sentenza impugnata deve essere riformata e la domanda di revocatoria proposta dal Fallimento va rigettata.

All'accoglimento dell'appello segue l'obbligo dell'appellato di rifondere all'appellante le spese di primo e secondo grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni affrontate e delle tariffe professionali vigenti.

P.Q.M.


La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] contro la sentenza n. 14510/2011 del Giudice monocratico presso il Tribunale di Milano, così dispone:

1. In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda, proposta dal Fallimento [redacted] s.r.l., di inefficacia e revoca dei pagamenti effettuati da [redacted] s.r.l. a favore di [redacted] tra il 7 gennaio il giorno 1 aprile 2009;
2. Condanna il fallimento [redacted] s.r.l. al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida: per il primo grado, complessivamente in €. 4.140,00, di cui €. 3.600,00 per compensi ed €. 540,00 per spese generali;


per il secondo grado, complessivamente in €. 3.450,00, di cui €. 3.000,00 per compensi ed €. 450,00 per spese generali; oltre oneri di legge.

Così deciso in Milano, 27/05/2015


Il Consigliere estensore
Dott. Marisa G. Nardo



Il Presidente
Dott. Gianna Vallescura



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico AMALFITANI



IL CASO.it